

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2397 del 16/05/2018
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 <i>ç</i> RICCI CRISTIAN IMPRESA INDIVIDUALE - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FAENZA, VIA BULZACCA N. 14
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2511 del 16/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno sedici MAGGIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **RICCI CRISTIAN IMPRESA INDIVIDUALE** - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AZIENDA AGRICOLA, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FAENZA, VIA BULZACCA N. 14.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina, in data 30/11/2017 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PGRA 15919/2017 del 04/12/2017 (Pratica Sinadoc 33761/2017), dalla Impresa Individuale **Ricci Cristian** (PIVA/C.F. 02080120393), con sede legale in comune di Faenza, via Masaccio n.22 e impianto in comune di Faenza, via Bulzacca n. 14, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 33761/2017, emerge che:

- la Ditta svolge attività di azienda agricola;
- la Ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente in data in data 30/11/2017 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita da questa ARPAE con PGRA 15919/2017 del 04/12/2017, per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza di ARPAE SAC di Ravenna;
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale;
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di integrare la documentazione presentata, come comunicato da questa ARPAE allo SUAP con nota PGRA 16344/2017 del 13/12/2017;
- con nota PGRA 3473/2018 del 15/03/2018 lo SUAP trasmetteva alla Azienda Agricola la richiesta di documentazione integrativa del Servizio territoriale di ARPAE, in merito alla matrice rumore;
- con nota PGRA 4358/2018 del 04/04/2018 lo SUAP trasmetteva a questa ARPAE SAC la documentazione integrativa richiesta ;
- ai fini dell'adozione dell'AUA sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli con prescrizioni:
 - con nota PGRA 145/2018 del 05/01/2018 è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni di ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna per lo scarico delle acque reflue industriali in acque superficiali;
 - con nota PGRA 6258/2018 del 15/05/2018 sono stati acquisiti il parere favorevole dell'Unione della Romagna Faentina per lo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali e valutazione dell'impatto acustico e parere favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale di compatibilità idraulica dello scarico nello scolo consorziale "Cantrighetto V di Granarolo":

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della **Impresa Individuale Ricci Cristian** nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di azienda agricola, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Impresa Individuale **Ricci Cristian** (PIVA/C.F. 02080120393), con sede legale in comune di Faenza, via Masaccio n.22 e impianto in comune di Faenza, via Bulzacca n. 14, per l'esercizio dell'attività di **azienda agricola**, fatti salvi i diritti di terzi;

2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza di ARPAE SAC DI Ravenna;

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento **riporta** le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in acque superficiali di acque reflue industriali.
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento **riporta** le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in acque superficiali di acque reflue domestiche.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Relativamente all'impatto acustico qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;

7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Faenza e al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae ;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.

Condizioni

1. Le acque da scaricare in acque superficiali sono acque reflue industriali derivanti dal lavaggio mezzi agricoli aziendali;
2. -le suddette acque, dopo aver subito un trattamento in n° 2 vasche di sedimentazione di complessivi mc 8 di volume e in una vasca disoleatrice, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento, vengono recapitate in uno scolo poderale confluyente nel Canale Cantrighetto V, bacino idrografico del fiume Lamone;

Prescrizioni

- a) Lo scarico, delle acque reflue industriali, nel pozzetto ufficiale di campionamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. N° 152/2006 per scarichi in acque superficiali;
- b) dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo dei reflui scaricati che attesti la conformità alla Tabella 3 dell'Allegato 5-parte terza del D.Lgs n°152/2006 per scarichi in acque superficiali. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: Ph, COD, BOD, Solidi Sospesi Totali, Ammoniaca, Nitriti, Nitrati;
- c) I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in sede di rinnovo dell'AUA.
- d) nel caso si verificano imprevisti tecnici all' impianto di trattamento delle acque reflue industriali e delle acque reflue di dilavamento che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione all' ARPAE di Ravenna;
- e) dovrà essere effettuata periodica manutenzione/pulizia agli impianti di trattamento dei reflui, al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione. Tutti i fanghi/rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti, in ottemperanza dalla parte IV del DLgs 152/06 smi. La documentazione relativa alle manutenzioni eseguite dovranno essere annotate e conservate a disposizione degli Organi di Vigilanza;
- f) il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 smi, dovrà essere mantenuto sempre accessibile in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovrà essere mai depositato materiale di alcun tipo;
- g) la planimetria della rete fognaria - Tavola 002 del 27/11/2017 - ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, costituisce parte integrante della presente AUA.

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE.

Condizioni

- a) le acque da scaricare in acque superficiali sono acque reflue domestiche derivanti da un fabbricato ad uso di civile abitazione di un'azienda agricola;
- b) Il numero degli abitanti equivalenti della civile abitazione di cui sopra risulta essere di **6** in relazione al numero ed alle dimensioni delle camere da letto dichiarate nella domanda di AUA;
- c) I sistemi di trattamento adottati prima dello scarico in acque superficiali sono costituiti da degrassatori, fosse Imhoff, e filtro batterico anaerobico;
- d) i sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dalla civile abitazione di cui sopra rispettano i criteri fissati dalla tabella B della DGR 1053/03 e i dimensionamenti dei sistemi di trattamento rispettano i valori previsti dalla tabella A della delibera di cui sopra, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti (6 AE).

Prescrizioni

- 1) gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetto degrassatore, Fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico, al fine di assicurare un buon funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
- 2) per quanto possibile dovrà essere ridotto al minimo lo scarico nelle fognature interne delle sostanze chimiche utilizzate per la pulizia dei locali (candeggina, ammoniaca, ecc.);
- 3) i pozzetti di prelievo delle acque reflue scaricate, dovranno essere sempre resi accessibili agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione;
- 4) la planimetria della rete fognaria - Tavola 002 del 27/11/2017 - ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelievo, costituisce parte integrante della presente AUA.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.